



COMUNE DI NAPOLI

PROGRESSIVO ANNUALE:
- 3 FEB 2012
PROG. n. <i>106</i>

ORDINANZA SINDACALE n. *13* del 02.02.2012

Oggetto: Disposizioni in materia di polizia urbana e tutela della pubblica incolumità, in occasione del "Carnevale 2012".

IL SINDACO

Premesso

che nel periodo di Carnevale sono frequenti episodi di malcostume che possono cagionare pericolo o danno a persone o a cose di proprietà pubblica o privata, turbando l'ordinato svolgimento della vita cittadina, creando pericolo per l'incolumità delle persone, imbrattando e/o sporcando le vie, i fabbricati e i monumenti;

che per tali motivi negli anni scorsi vi sono state numerose proteste e lamentele da parte di molti cittadini, vittime di un uso incontrollato di bombolette spray, farina e uova;

che, salve le ipotesi di reato di cui agli artt. 581 (percosse), 582 (lesione personale), 635 (danneggiamento) e 660 (molestia o disturbo alle persone) del codice penale, i fatti suesposti possono costituire illeciti previsti dal codice della strada e dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza;

Considerato

che il periodo di Carnevale quest'anno si conclude il giorno 21 febbraio;

Ritenuto

necessario assicurare le condizioni idonee a garantire la sicurezza e la tutela delle persone e delle cose, pur nel rispetto della tradizione;

Visti

l'art. 7 del Regolamento di Sicurezza Urbana del Comune di Napoli;

l'art. 6 della Legge 24.07.2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 23.05.2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

E' fatto divieto, fino al 26 febbraio 2012, di:

1. acquistare, vendere e utilizzare bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti, urticanti o irritanti;
2. detenere e utilizzare in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico materie atte ad imbrattare (bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, uova, polveri pruriginose, creme, ecc.) e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere, nonché imbrattare e/o sporcare strade, piazze, monumenti;

3. assumere comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possano turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose.

I trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti per il mancato rispetto delle prescrizioni con una sanzione amministrativa di € 200,00 ovvero di € 400,00, nel caso di reiterata condotta oltre le sanzioni previste dal codice penale e dal codice della strada, se applicabili.

Gli oggetti o strumenti utilizzati saranno confiscati.

La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà, nel caso di persone minorenni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Napoli ai sensi della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e trasmesso al Comando di Polizia Municipale cui spetta il controllo dell'osservanza della presente Ordinanza.



Il Sindaco
Luigi de Magistris

ORDINANZA SINDACALE

Progr. Annuale n. 106 del 3 FEB. 2012

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta comunale

Si attesta che la pubblicazione del presente atto, ai
sensi dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. 267/00, ha
avuto inizio il 6 FEB 2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

